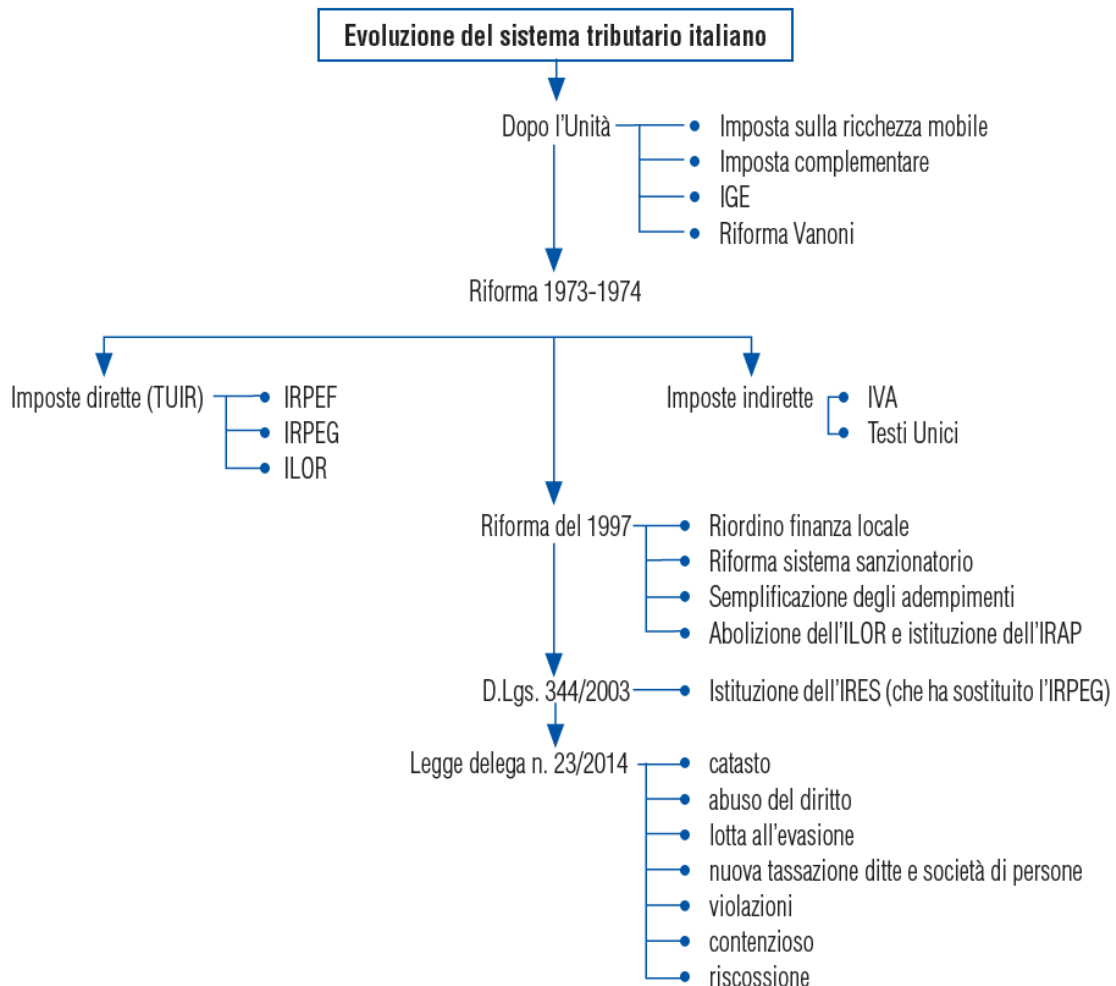




PRINCIPI DI DIRITTO TRIBUTARIO

CAPITOLO 12. IL SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO



1) IL SISTEMA TRIBUTARIO DOPO L'UNITÀ

Un sistema tributario è costituito dall'insieme coordinato dei tributi vigenti nello Stato in un determinato momento storico. Ogni sistema tributario, espressione dei principi politici e sociali diffusi nella collettività, si evolve nel tempo per adattarsi alle nuove realtà che via via si presentano.

Con l'unificazione (1861) venne esteso a tutto il territorio nazionale il sistema tributario piemontese, che si basava su imposte dirette reali e su imposte indirette (sui consumi, di bollo e di registro). Nel 1864 fu introdotta l'imposta sui redditi di ricchezza mobile.

Nel 1923 fu introdotta l'imposta personale progressiva sul reddito complessivo del contribuente (detta imposta complementare) e un'unica imposta sugli scambi sostituì le diverse imposte speciali sui consumi. Nel 1940 fu istituita l'imposta generale sull'entrata (IGE), che subentrò all'imposta sugli scambi, volta a colpire le entrate in denaro derivanti dagli scambi commerciali.

Alla fine del secondo conflitto mondiale si avvertì la necessità di un intervento riformatore che iniziò con la legge 11 gennaio 1951, n. 25 sulla perequazione tributaria, approvata dal Parlamento per iniziativa del Ministro delle finanze, Ezio Vanoni. A questo primo intervento seguì l'istituzione dell'imposta sulle società (1954).



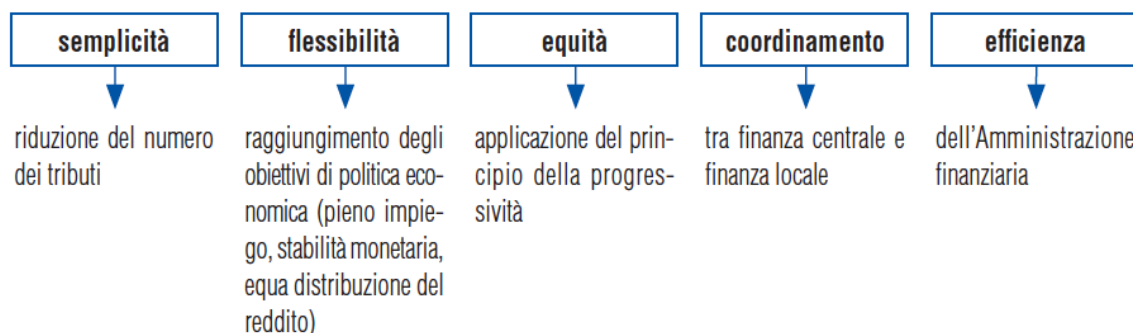
Tuttavia:

- il numero eccessivo di imposte non coordinate fra loro (ogni tributo forniva un gettito piuttosto limitato; ciò, oltre a rendere costoso l'accertamento, limitava la manovrabilità del meccanismo impositivo, ossia la possibilità di usare la leva fiscale come strumento di stabilizzazione del ciclo economico);
- la prevalenza delle imposte indirette (l'imposizione indiretta superava il 70% del totale e ciò impediva l'applicazione del criterio della progressività, previsto dalla Costituzione);
- la forte evasione fiscale;
- l'inefficienza dell'amministrazione finanziaria;
- la mancata armonizzazione fra il nostro sistema fiscale e quello degli altri Stati della Comunità Europea;

promossero un nuovo ma necessario e complesso processo di revisione, che trovò completa attuazione nella riforma tributaria degli anni '70.

2) I PRINCIPI ISPIRATORI DELLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1973-74

L'esigenza di creare un clima di fiducia fra fisco e contribuenti da realizzare assicurando maggiore equità fiscale fu sintetizzata nei principi che furono posti a base della riforma fiscale. Essi erano:



La riforma tributaria attuata dal Governo con delega della L. 9-10-1971, n. 825, entrò in vigore il 1° gennaio 1973 per le imposte indirette ed il 1° gennaio 1974 per le imposte dirette.

Le principali imposte dopo la riforma del sistema tributario italiano sono visibili nelle tabelle che seguono.

IMPOSTE DIRETTE
IMPOSTE PERSONALI
Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)
Imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) (<i>abrogata</i> nel 2004) e sostituita dall'imposta sul reddito delle società (IRES)
IMPOSTE REALI
Imposta locale sui redditi - ILOR (<i>abrogata</i> nel 1998)



IMPOSTE INDIRETTE
IMPOSTE SUGLI SCAMBI E SUGLI AFFARI
Imposta sul valore aggiunto (IVA)
IMPOSTE SUI CONSUMI
Imposte di fabbricazione Dazi doganali Monopoli fiscali
IMPOSTE SUI TRASFERIMENTI
Imposta di registro Imposta di bollo Imposte ipotecaria e catastale Imposta sulle successioni e le donazioni Imposta sull'incremento di valore dei beni immobili (INVIM) (<i>abrogata</i> nel 1993) Tasse sulle concessioni governative

Vi è da dire che la stessa legge delega aveva contemplato la possibilità di successivi aggiustamenti; non a caso prevedeva che la riforma doveva trovare attuazione in due fasi: una prima nella quale introdurre le norme correttive e le nuove imposte, ed una seconda, da realizzare nei tre anni successivi, nella quale dare attuazione ai Testi Unici delle diverse imposte.

Tuttavia, a seguito di continue proroghe, solo dopo molti anni è iniziata la emanazione dei Testi unici per singoli tributi: con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 è stata coordinata e raccolta l'intera materia relativa all'imposta di registro e, successivamente, con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è stato emanato il T.U. delle imposte sui redditi.

Nel 1990 sono stati approvati anche il T.U. in materia di imposta sulle successioni e donazioni ed il T.U. delle disposizioni in materia di imposte ipotecaria e catastale; nel 1995, infine, il T.U. sulle accise.

3) LA DELEGA FISCALE

La volontà di ristrutturare il sistema fiscale, divenuto farraginoso per i continui interventi volti da un lato a ridurre l'enorme area di evasione fiscale e dall'altro a reperire sempre nuove risorse per far fronte alla drammatica crisi economico-finanziaria che ha investito l'Italia nel più ampio contesto di recessione economica dei Paesi dell'area dell'euro, ha indotto il Parlamento a varare, ad inizio 2014, una legge di delega fiscale (L. n. 23 dell'11 marzo 2014).

I principi della delega sono così sintetizzabili:

- riforma del catasto. L'obiettivo è rivedere il valore patrimoniale e le rendite degli immobili avvicinandoli ai valori di mercato;
- destinazione delle maggiori entrate incassate con la lotta all'evasione alla riduzione della pressione fiscale;
- potenziamento e razionalizzazione dei sistemi di tracciabilità dei pagamenti;
- disciplina di una nuova forma di prelievo sul reddito imprenditoriale che assorbirà l'IRPEF prevista per ditte e società di persone e avrà un'aliquota proporzionale all'IRES e quindi non progressiva;
- riconsiderazione dell'abuso di diritto che porti a giudicare illegittime tutte le operazioni fatte solo per pagare meno tasse, ancorché tali condotte non siano in contrasto con alcuna specifica disposizione.

Il Governo dovrà adottare entro dodici mesi i decreti legislativi per dare attuazione ai principi della delega. Spunti di attualità